



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE**  
**Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 2511 DEL 11/03/2025**

**OGGETTO:** Avviso pubblico finalizzato all'istituzione di un Elenco regionale di medici chirurghi, di infermieri e di operatori socio-sanitari in possesso dei requisiti per l'esercizio temporaneo, in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 18/2020 e dell'art. 6-bis D.L. n. 105/2021

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Visto** il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e successivamente sostituito dall'art. 4, comma 8-sexies, D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 convertito con L. n. 21 del 26 febbraio 2021, che all'art. 13 (*Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione*) ha disposto:

- al comma 1 *"fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui*

*al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero, regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto”,*

- *al comma 2 “per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché' presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge”*

**Visto** il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 convertito con L. n. 126 del 16 settembre 2021 che all'articolo 6-bis (*Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie*), così come modificato dal comma 5-quater dell'art. 10 D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, convertito con L. n. 52 del 19 maggio 2022, stabilisce che: *“Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.”;*

**Preso atto** che l'esercizio in via temporanea della professione sul territorio regionale per i soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e che non risiedono in Italia è condizionato alla titolarità di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa;

**Visto** il D.L. n. 34 del 30 marzo 2023, convertito con L. n. 56 del 26 maggio 2023 così come modificato dal D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024 convertito con L. n. 15 del 21 febbraio 2025 che all'art. 15 (*Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero*) prevede:

- *al comma 1: “Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2027 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.”,*
- *al comma 2: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività di cui al comma 1.”;*

- al comma 3: *“Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27”;*

**Preso atto** che, ad oggi, non risulta essere stata adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'intesa di cui al comma 2 dell'art. 15 del D.L. n.34/2023 e che, conseguentemente, ai sensi del successivo comma 3, devono applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 e all'art. 13 del D.L. n.18/2020;

**Ritenuto** di dover istituire un Elenco regionale di medici chirurghi, di infermieri e di operatori socio-sanitari che intendono esercitare temporaneamente, sul territorio della Regione Umbria, in via autonoma o dipendente, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del terzo settore, la loro attività professionale in forza della qualifica conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea ed iscritti all'Albo/Ordine professionale del paese di provenienza, nonché in deroga all'art 38 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i., i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge, in deroga al riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero;

**Tenuto conto** che, al fine di assicurare al paziente un confronto intellegibile e chiaro con il professionista/operatore, è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

**Evidenziato** che il citato Elenco, che verrà pubblicato nel sito internet regionale <https://www.regione.umbria.it/esercizio-temporaneo-di-attivita-lavorativa-in-deroga-al-riconoscimento-delle-qualifiche-professionali-sanitarie-conseguite-all'estero> verrà messo a disposizione delle Aziende sanitarie dell'Umbria, delle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il SSR, comprese quelle del Terzo settore;

**Evidenziato**, altresì, che i datori di lavoro diversi dalle Aziende sanitarie dell'Umbria, delle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il SSR possono provvedere, in autonomia, alla ricerca ed al reclutamento temporaneo dei professionisti sanitari di cui necessitano, ovvero di operatori afferenti a profili diversi e ulteriori rispetto a medici chirurghi, infermieri e operatori socio sanitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e non riconosciuta dal Ministero della Salute, secondo quanto previsto dai sopra citati art. 13 del D.L. 18/2020 e art. 6 bis del D.L. 105/2021;

**Ritenuto** di procedere, in applicazione all'art. 6-bis del D.L. n. 105 del 23/07/2021 convertito con L. n. 126 del 16/09/2021 e all'art. 13 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, ai sensi del comma 3 dell'art 15 del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023, convertito con L. n.56 del 26 maggio 2023, alla approvazione e alla emanazione dell'avviso pubblico, per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco regionale di medico chirurgo, di infermiere e operatore socio sanitario che, unitamente al facsimile di domanda si allega al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente**  
**DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare ed emanare l'avviso pubblico che, allegato al presente provvedimento unitamente al facsimile di domanda ne costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato alla istituzione di un Elenco regionale di medici chirurghi, di infermieri e di operatori socio-sanitari, in applicazione all'art. 6-bis del D.L. n. 105 del 23/07/2021 convertito con L. n. 126 del 16/09/2021 e all'art. 13 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, ai sensi del comma 3 dell'art 15 del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023, convertito con L. n.56 del 26 maggio 2023;
3. di dare atto che il procedimento in oggetto è ad istanza di parte e si conclude entro 30 (trenta) giorni con decorrenza dal giorno successivo al ricevimento della domanda prodotta dall'interessato, salvo la possibilità di sospensione dei termini per acquisizione di informazioni o approfondimenti;
4. di stabilire che il Servizio *Amministrativo e risorse umane del SSR*, dopo aver verificato la corretta compilazione della domanda e la presenza degli allegati, provvederà alla compilazione dell'Elenco di cui al precedente punto 2 e al suo aggiornamento;
5. di stabilire che le strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del terzo settore, prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro temporaneo, verificheranno, sulla base della documentazione presentata, il possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati, l'eventuale congruità del percorso formativo e la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, documentazione che, su richiesta, sarà messa a disposizione dal Servizio *Amministrativo e risorse umane del SSR*;
6. di evidenziare che i datori di lavoro diversi dalle Aziende sanitarie regionali, delle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il SSR possono provvedere, in autonomia, alla ricerca ed al reclutamento temporaneo dei professionisti sanitari di cui necessitano, ovvero di operatori afferenti a profili diversi e ulteriori rispetto a medici chirurghi, infermieri e operatori socio sanitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e non riconosciuta dal Ministero della Salute, secondo quanto previsto dai sopra citati art. 13 del D.L. 18/2020 e art. 6 bis del D.L. 105/2021;
7. di stabilire che il presente atto, corredato degli allegati, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nonché sul sito internet istituzionale, nella pagina dedicata (<https://www.regione.umbria.it/esercizio-temporaneo-di-attivita-lavorativa-in-deroga-al-riconoscimento-delle-qualifiche-professionali-sanitarie-conseguite-all'estero>) all'interno della sezione "*Salute*";
8. di stabilire che l'Elenco e gli aggiornamenti verranno notificati alle Aziende Sanitarie regionali e agli Ordini Professionali interessati;
9. di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie regionali, agli Ordini Professionali e a tutti i soggetti interessati, anche ai fini dell'ulteriore pubblicizzazione;

10. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 11/03/2025

L'Istruttore  
Anna Maria Felici  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/03/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Ivana Ranocchia  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/03/2025

Il Dirigente  
- Davina Boco  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2